



Titolo

SANZIONI DISCIPLINARI – COMMISURAZIONE ALLA GRAVITÀ DELL'ILLECITO

Descrizione

Costituisce pacifica giurisprudenza della Corte federale che l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (Cfr. CFA, sezione I, n. 31-2022/2023; sezione I n. 70-2022/2023; sezione I, n. 7-2022/2023; sezione IV, n. 55-2020/2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 110/CFA/2022-2023/H

Presidente

Raiola

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 8 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0110 CFA del 30 maggio 2023 (Giudizio di rinvio CONI/Juventus S.p.A. e altri)